

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

ACCESSO AGLI ESPOSTI: SI PRONUNCIA IL TAR PARMA

Ordinanza n. 249 del 12/10/2021 Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma

Con l'ordinanza in commento il Tar si pronuncia sul diniego formulato da un'amministrazione relativamente a un'istanza di accesso finalizzata a conoscere i dati dell'autore di un esposto da cui trae origine un procedimento di accertamento di un illecito ambientale.

Secondo il Collegio giudicante il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione sulla cui base la Pa si è attivata è del tutto ininfluenza e non preclude, in alcun modo, la possibilità di difesa per il soggetto destinatario della predetta attività: il denunciante conosce i fatti contestati già dal verbale di accertamento e non c'è quindi ragione di risalire al nome dell'esponente. Anche il Consiglio di Stato ha di recente confermato tale orientamento giurisprudenziale, chiarendo che l'esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un'attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la cosiddetta denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla Pa. Pertanto, anche a voler prescindere dalla riservatezza dell'autore della segnalazione (che ad esempio può essere un dipendente del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, e quindi potenzialmente a rischio di ritorsione), emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell'autore dell'esposto.

ECONOMIA CIRCOLARE: PUBBLICATI TRE DECRETI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Decreto Mite 396 del 28 settembre 2021
Decreto Mite 397 del 28 settembre 2021
Decreto Mite 398 del 29 settembre 2021

Firmati dal ministro Roberto Cingolani i tre decreti sull'economia circolare con cui vengono destinate alcune risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l'ammodernamento degli impianti esistenti, 600 milioni di

euro per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche e 500 milioni di euro per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione. Il decreto 396 contiene i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata e impianti di riciclo. Destinatari sono gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale di cui al decreto 152/2006 o, laddove questi non siano costituiti, i Comuni. Questi potranno presentare le proposte anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. Il decreto 397 contiene i criteri di selezione per i progetti relativi a iniziative "flagship" per le filiere di carta e cartone, plastiche, Raee e tessili. Infine il decreto 398 approva il piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e prevenzione a difesa del territorio e delle infrastrutture.

DELEGA DI FUNZIONI IN CAMPO AMBIENTALE. LA CASSAZIONE RIBADISCE I REQUISITI NECESSARI

Sentenza Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 32861 del 6 settembre 2021

La Suprema Corte torna su un istituto fondamentale per la vigilanza e il controllo ambientale confermando i principi fissati dalla precedente decisione n. 6420/2007 per la validità della delega e per il passaggio di responsabilità tra i soggetti coinvolti. La Cassazione ribadisce che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, per poter essere valida ed efficace la delega di funzioni risulta necessario che vengano rispettati tutti i seguenti requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa d) la delega deve riguardare non solo le funzioni, ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa e) l'esistenza della delega deve essere giuridicamente provata in modo certo. Nel caso di specie il reato contestato era stato il non rispetto delle prescrizioni imposte dall'Aia, art. 29 quattordicesimo comma 3 del Dlgs 152/2006 e il legale rappresentante della società coinvolta aveva contestato la sentenza di condanna in primo grado in quanto, tra gli altri motivi di ricorso, riteneva che la stessa non avesse preso in giusta considerazione

la conferita delega di funzioni rilasciata al direttore tecnico dello stabilimento. I giudici della Suprema Corte hanno invece osservato che, dalla lettura della visura camerale della società, non emergeva alcun riferimento alla sussistenza di poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, confermando pertanto la responsabilità penale del legale rappresentante sul presupposto che la delega di funzioni risulta essere valida e efficace solo se vi è la contestuale presenza di tutti i sopra richiamati requisiti.

PER LA CASSAZIONE I REFLUI STOCCATI IN ATTESA DI SMALTIMENTO SONO RIFIUTI

Sentenza Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 33793 del 13 settembre 2021

La Suprema Corte ha stabilito che, con riferimento ai reflui stoccati in attesa di smaltimento in pozzi neri e fosse imhoff, la disciplina applicabile risulta essere quella sui rifiuti e non quella sulle acque. La Cassazione, ribadendo un principio ormai consolidato, ha in particolare stabilito che restano soggetti alla normativa sui rifiuti, disciplinata nella parte IV del Dlgs 152/2006, i reflui stoccati in attesa di smaltimento come quelli contenuti in pozzi neri e fosse imhoff. Nel caso di specie è stata confermata la condanna dell'imputato ex art. 256 Tua per abbandono incontrollato di rifiuti liquidi (si trattava di reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente). Secondo la Corte i rifiuti stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti pertanto alla normativa sui rifiuti e non a quella delle acque di scarico che riguarda, invece, solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria. Ai fini della corretta decisione sulla normativa applicabile per i giudici risulta dirimente il concetto di scarico come definito dallo stesso Dlgs 152/2006 all'art. 74, comma 1, lett. ff), secondo il quale occorre che il collegamento fra il ciclo di produzione e il recapito finale nel corpo ricettore sia attuato, senza soluzione di continuità, tramite una condotta o un altro sistema stabile di collegamento, in mancanza del quale si applica la normativa sui rifiuti.